



**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 6568

Torino, 13/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 2626, VIA CIMAROSA 33, TORINO.
APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO DI
MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA.

Visto l'avvio del procedimento di bonifica ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. prot. 1907 del 2/3/2018.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2868 del 5/7/2021 con la quale si è preso atto dell'approvazione da parte della conferenza dei servizi dell'analisi di rischio ai sensi del d.lgs. 152/06 relativamente al sito in oggetto e si è richiesta la redazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza del sito entro 6 mesi dalla data di ricevimento della stessa.

Visto il documento "PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA area Ex Magazzini Genio Militare, siti in via Cimarosa, 33 Torino scheda TOB0534. Gennaio 2022" redatto dallo Studio AARC.it e trasmesso dall'Agenzia del Demanio con nota prot. 109 del 7/1/2022 (ns. prot. n. 92 del 10/1/2022).

Considerato che in fase di istruttoria preliminare è stato rilevato che il documento presentato non avesse rispettato alcuni requisiti/prescrizioni richiesti con la determinazione dirigenziale n. 2868 del 5/7/2021 in sede di approvazione dell'analisi del rischio e **ritenuto** pertanto necessario che si provvedesse alla revisione dello stesso al fine di poter procedere alla convocazione della conferenza dei servizi per l'approvazione del documento, con nota prot. 428 del 20/1/2022 è stato richiesto di integrare la documentazione entro il termine di 90 giorni.

Vista la nota prot. 25101 del 21/3/2022 di Arpa Piemonte (ns. prot. 2541 del 23/3/2022) con la quale si è venuti a conoscenza dell'utilizzo del sito quale deposito temporaneo di cumuli di cippato.

Visto il documento "PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA area Ex Magazzini Genio Militare, siti in via Cimarosa, 33 Torino scheda TOB0534. Integrazioni Marzo 2022" redatto dallo Studio AARC.it e trasmesso da parte dell'Agenzia del Demanio con nota prot. 4290 del 19/4/2022 (ns. prot. 3422 del 21/4/2022).



Considerato che tale documento è stato ritenuto corrispondente ai requisiti previsti dal d.lgs 152/06 ma non faceva menzione delle attività riscontrate da Arpa Piemonte e **ritenuto** opportuno acquisire ulteriori informazioni in merito per una completa valutazione del progetto di bonifica presentato e della compatibilità di tale attività rilevata presso il sito con i presupposti dell'analisi di rischio approvata, con nota prot. 3697 del 2/5/2022 è stato richiesto al proponente di fornire entro 15 giorni opportune informazioni in merito alle modalità di utilizzo del sito quale deposito temporaneo ed è stata altresì convocata apposita conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona, richiedendo ad Arpa Piemonte e Città Metropolitana di esprimere la propria valutazione entro il 30/05/2021.

Vista la nota prot. 5223 del 13/5/2022 trasmessa da parte dell'Agenzia del Demanio (ns. prot. 4234 del 16/5/2022) con le informazioni richieste.

Visti i contributi pervenuti in data 30/5/2022 da parte di ASL Città di Torino con nota pec prot. n.2022/99590 (ns. prot. 4717 del 30/5/2022), di Arpa Piemonte con nota pec prot. n. 49953 (ns. Prot. 4736 del 30/5/2022) ed il parere di Città Metropolitana di Torino prot. n. 74331 del 3/06/2022 (ns. prot. 4887 del 6/06/2022), anticipato via mail (ns. prot. n. 4784 del 31/5/2022).

Considerato che da quanto espresso nel parere della Città Metropolitana di Torino e nel contributo tecnico di Arpa Piemonte non è stato possibile approvare il documento presentato con nota prot. 4290 del 19/4/2022 e pertanto con nota prot. 5449 del 20/6/2022 è stato richiesto di presentare un nuovo progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza operativa entro 120 giorni.

Visto il documento "MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA area Ex Magazzini Genio Militare, siti in via Cimarosa, 33 Torino scheda TOB0534. Settembre 2022" redatto dallo Studio AARC.it e trasmesso da parte dell'Agenzia del Demanio con nota prot. 10896 del 17/10/2022 (ns. prot. 9430 del 20/10/2022).

Considerato che tale documento è stato ritenuto corrispondente ai requisiti previsti dal d.lgs 152/06 e che pertanto con nota prot. 9735 del 1/11/2022 è stata convocata apposita conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona, richiedendo ad Arpa Piemonte e Città Metropolitana di Torino di esprimere la propria valutazione entro il 5/12/2022.

Visto il parere pervenuto con nota prot. n. 110495 del 2/12/2022 (ns. prot. n. 10934 del 5/12/2022 - **Allegato 1**) con il quale Arpa Piemonte non rileva elementi ostativi all'approvazione del documento, sebbene nel rispetto di alcune prescrizioni quali:

- l'attività di campionamento dei terreni a seguito della rimozione dei serbatoi dovrà realizzarsi in conformità alla normativa vigente, previo contatto preliminare tra i laboratori di parte e pubblico per confrontarsi sulle metodiche che saranno adottate;
- il capping impermeabile presso i punti S4-C2 dovrà esser esteso a tutta l'area individuata dai poligoni di Thiessen evidenziati nell'allegato 6 al progetto, considerando le strutture e/o i manufatti ivi presenti che già assolvono alla funzione di impermeabilizzazione quali interventi di messa in sicurezza operativa a tutti gli effetti e pertanto, in accordo anche a quanto previsto al punto 'c' della determinazione dirigenziale n. 2868 del 5/7/2021, dovranno esser soggetti ai controlli periodici di verifica del buono stato di mantenimento;
- l'integrazione della nuova rete piezometrica dovrà avvenire senza che venga attraversato lo strato

impermeabile costituente la base del primo acquifero;

- il posizionamento del nuovo piezometro PZ4 dovrà essere previsto in prossimità dell'ingresso principale di via Cimarosa, al confine del sito, al fine di coprire l'area a valle idrogeologico della cisterna presso il punto S1;

- dovrà assumersi quale riferimento per i valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) per gli idrocarburi C>12 il valore di 3900 mg/kg, con la prescrizione di effettuare ulteriori valutazioni in conformità ai documenti tecnici di riferimento disponibili qualora, a seguito di ulteriori indagini, emergano elementi significativi sulle matrici ambientali per tale contaminante (elevati riscontri di contaminazione nei suoli, presenza nelle acque sotterranee, etc...);

- dovrà esser data comunicazione ad Arpa Piemonte dell'avvio delle attività previste con almeno 10 giorni di anticipo, al fine di permettere eventuali controlli e/o campionamenti.

Visto il parere pervenuto con nota prot. n. 160128/TA1/GLS del 5/12/2022 (ns. prot. n. 11065 del 7/12/2022 - **Allegato 2**), già anticipato con mail in data 5/12/2022 (ns. prot. 10959 del 6/12/2022), con il quale la Città Metropolitana di Torino non rileva elementi ostativi all'approvazione del documento, sebbene richiami le indicazioni già fornite con precedente parere prot. n. 74331 del 03/06/2022 (ns. prot. 4887 del 6/6/2022 - **Allegato 3**) e definisca ulteriori prescrizioni quali:

- il set analitico proposto per il monitoraggio della falda dovrà esser integrato con i parametri ferro e manganese;

- i campioni di collaudo prelevati dalle pareti e dal fondo degli scavi previsti per la rimozione delle cisterne interrato dovranno essere eseguiti ed analizzati in conformità a quanto previsto per la caratterizzazione dei siti contaminati dall'allegato 2 alla parte IV titolo V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- il capping impermeabile previsto in prossimità dei sondaggi individuati come C2 ed S4 dovrà esser esteso a tutta la superficie dei corrispondenti poligoni di Thiessen e, qualora si intenda mantenere la pavimentazione esistente, dovrà esser esplicitata la struttura attualmente presente e verificata l'idoneità alle finalità dell'intervento proposto. Tale capping, dovrà esser sottoposto ad un monitoraggio dello stato di conservazione;

- le risultanze delle verifiche svolte relative alla messa in sicurezza operativa dovranno esser relazionate agli Enti competenti con cadenza minima annuale.

Considerato che a seguito delle istruttorie svolte, mediante la conferenza dei servizi convocata con nota prot. 9735 del 1/11/2022 e con i successivi pareri sopra citati, gli Enti competenti hanno espresso una valutazione finale complessiva favorevole all'approvazione con prescrizioni del progetto presentato.

Ritenuto, pertanto, di approvare il progetto di messa in sicurezza operativa e di autorizzare gli interventi previsti.

Considerato che nel computo metrico contenuto nel documento sopra richiamato sono incluse voci di costo afferenti a lavorazioni non interessate da tale procedimento amministrativo, come richiamato più volte nel corso della fase istruttoria (verbale della conferenza dei servizi del 26/6/2018 allegato alla determinazione dirigenziale n.152 del 5/7/2018 di approvazione del piano di

caratterizzazione e contributo tecnico di Arpa Piemonte prot. n. 49953 del 30/5/2022, ns. Prot. 4736 del 30/5/2022), quali le voci relative allo smaltimento delle lastre in amianto per un importo pari a 26.145,76 euro oltre IVA 22%, per un totale pari a 31.897,83 euro.

Ritenuto pertanto di assumere quale importo su cui calcolare le garanzie finanziarie quello riportato nel computo metrico contenuto nel documento sopra richiamato al netto delle voci relative allo smaltimento dell'amianto, pari quindi a 161.002,12 euro IVA inclusa e di calcolare l'entità delle garanzie finanziarie con una percentuale del 50%, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Torino 03814/2015 del 15/09/2015.

Calcolati, attraverso il foglio di calcolo reso disponibile dalla Regione Piemonte all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-03/calcolo_garanzie.xls, il costo della certificazione provinciale, i costi forfettari e l'entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Città di Torino da parte dell'Agenzia del Demanio.

Visto il cronoprogramma di massima riportato nell'allegato 14 del progetto che prevede una durata complessiva dell'intervento di 22 settimane.

Compilata la tabella di sintesi in conformità al modello disponibile all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/amianto-bonifiche/garanzie-finanziarie-tabella-sintesi-inserire-nei-provvedimenti-comunaliprovinciali-approvazione> richiesta dalla Regione Piemonte e riportata nell'**allegato 4**.

Reso noto che l'eventuale ritardo nell'adozione del presente provvedimento sarà indicato, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990 e s.m.i., nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
- Visto l'art. 25 della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015;

DETERMINA

1) di approvare il documento "MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA area Ex Magazzini Genio Militare, siti in via Cimarosa, 33 Torino scheda TOB0534. Settembre 2022" redatto dallo Studio AARC.it e trasmesso da parte dell'Agenzia del Demanio con nota prot. 10896 del 17/10/2022 (ns.

prot. 9430 del 20/10/2022) quale progetto di messa in sicurezza operativa, e **di autorizzare** l'esecuzione degli interventi previsti e del piano di monitoraggio approvato;

2) di richiedere il rispetto delle seguenti richieste/prescrizioni emerse nel corso della conferenza dei servizi e contenute nei pareri e contributi tecnici allegati:

a. l'avvio delle attività previste dal progetto di messa in sicurezza operativa approvato (rimozione serbatoi e successivi campionamenti del terreno, esecuzione capping, realizzazione nuovi piezometri e monitoraggio della falda etc...) dovrà esser comunicato ad Arpa Piemonte con almeno 10 giorni di anticipo, al fine di permettere eventuali controlli e/o campionamenti;

b. l'attività di campionamento dei terreni a seguito della rimozione dei serbatoi nelle pareti e sul fondo scavo dovrà essere eseguita in conformità a quanto previsto per la caratterizzazione dei siti contaminati dall'allegato 2 alla parte IV titolo V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., previo contatto preliminare tra i laboratori di parte e pubblico per confrontarsi sulle metodiche che saranno adottate;

c. le superfici pavimentate o interessate da coperture e tettoie in grado di limitare l'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno e ridurre i fenomeni di lisciviazione presenti al momento della redazione dell'analisi di rischio dovranno esser mantenute tali, dato che su tale stato di fatto sono state tratte le conclusioni dell'analisi di rischio approvata;

d. entro il termine di 60 giorni dovrà esser trasmessa agli Enti specifica relazione accompagnata da planimetria e documentazione fotografica che descriva localizzazione, tipologia e stato di conservazione delle strutture e/o manufatti presenti (tettoie, pavimentazioni etc..) che assolvono alla funzione di impermeabilizzazione del terreno di cui al punto c) precedente. La rimozione di alcuni di questi manufatti (ad esempio le lastre in amianto delle tettoie) deve esser accompagnata da una loro sostituzione puntuale o dalla realizzazione di altri manufatti che comunque assolvano allo stesso compito (ad esempio, la rimozione di una tettoia potrà esser sostituita da una pavimentazione impermeabile che occupi almeno la medesima superficie in pianta). Di tali cambiamenti dovrà esserne dato atto nella relazione periodica di monitoraggio da inviare agli Enti con cadenza annuale di cui al successivo punto 2 lett. 'k';

e. il capping impermeabile presso i punti S4-C2 dovrà esser esteso a tutta l'area individuata dal poligono di Thiessen evidenziato nell'allegato 6 al progetto. Le strutture e/o i manufatti ivi presenti (tettoie, pavimentazioni etc..) che già assolvono alla funzione di impermeabilizzazione del terreno e si intendono mantenere sono soggetti alle prescrizioni di cui il precedente punto 'c' e sono da considerarsi quali interventi di messa in sicurezza operativa a tutti gli effetti e pertanto dovranno esser soggetti ai controlli periodici di verifica del buono stato di mantenimento. Prima dell'avvio degli interventi previsti per la realizzazione del capping, dovrà esser verificata l'idoneità delle strutture e/o manufatti presenti che si intendono mantenere alle finalità previste dall'intervento, esplicitandone la tipologia e lo stato di conservazione in apposita relazione;

f. l'integrazione della nuova rete piezometrica dovrà avvenire senza che venga attraversato lo strato impermeabile costituente la base del primo acquifero;

g. il posizionamento del nuovo piezometro PZ4 dovrà essere previsto in prossimità dell'ingresso principale di via Cimarosa, al confine del sito, al fine di coprire l'area a valle idrogeologico della cisterna presso il punto S1;

h. l'ubicazione dei punti di conformità (POC) potrà essere confermata solo a seguito della

valutazione corretta della direzione del flusso delle acque sotterranee, da effettuarsi sulla rete piezometrica integrata come previsto dal presente progetto;

i. il set analitico proposto per il monitoraggio della falda dovrà esser integrato con i parametri ferro e manganese;

j. per la matrice terreno dovrà assumersi quale concentrazione soglia di rischio (CSR) il valore di 3900 mg/kg per gli idrocarburi C>12, con la prescrizione di effettuare ulteriori valutazioni in conformità ai documenti tecnici di riferimento disponibili qualora, a seguito di ulteriori indagini, emergano elementi significativi sulle matrici ambientali per tale contaminante (elevati riscontri di contaminazione nei suoli, presenza nelle acque sotterranee, etc...);

k. le risultanze delle verifiche svolte relative alla messa in sicurezza operativa (monitoraggio falda, monitoraggio capping, interventi su superfici impermeabili esistenti etc...) dovranno esser relazionate agli Enti competenti con cadenza minima annuale;

l. qualora gli esiti delle campagne di monitoraggio della falda e/o dei campionamenti previsti nel terreno a seguito della rimozione dei serbatoi interrati siano tali da richiedere un aggiornamento del modello concettuale del sito, si dovrà provvedere ad una necessaria revisione dell'analisi di rischio approvata e conseguentemente anche del presente progetto di messa in sicurezza operativa;

m. le attività di deposito temporanee riscontrate dovranno svolgersi rispettando i presupposti dell'analisi di rischio approvata (personale presente, tempi di esposizione etc...) e non dovranno alterare le superfici impermeabili presenti al momento della redazione dell'analisi di rischio approvata e/o previste dal presente progetto di messa in sicurezza operativa, né aggravare la situazione ambientale riscontrata;

n. dovrà esser compilata e trasmessa la "scheda di sintesi del sito" aggiornata di cui allegato 2 alla D.G.R. n. 22-12378 del 26/04/04 ("Istituzione e modalità di attivazione dell'anagrafe regionale dei siti da bonificare a seguito dei criteri generali definiti dalla L.R. 42/2000", Suppl. al B.U. n. 21 del 27 maggio 2004), scaricabile attraverso il sito istituzionale della Regione Piemonte al seguente sito web <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/amianto-bonifiche/bonifica-aree-inquinata> (link: scheda di sintesi per sito inquinato). Tale scheda dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta da parte del progettista e vi dovrà essere allegata una planimetria catastale aggiornata dell'area sulla quale dovranno essere evidenziate le particelle relative al sito.

3) di richiedere che a decorrere dalla data di comunicazione di avvio degli interventi, siano trasmessi aggiornamenti dello stato di avanzamento delle attività di bonifica all'attenzione della Città metropolitana di Torino, dell'Arpa Piemonte e del Comune di Torino;

4) di richiedere che eventuali successive variazioni al cronoprogramma approvato con il presente provvedimento debbano essere oggetto di richiesta di approvazione in variante al progetto approvato;

5) di richiedere che qualora non siano realizzate le opere di messa in sicurezza operativa nel previsto lasso di tempo, dovrà essere tempestivamente prodotto un documento integrativo o di variante da sottoporre all'approvazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., contenente una proposta di prosecuzione del procedimento in oggetto;



6) di richiedere la trasmissione agli Enti, **entro 30 giorni dalla fine degli interventi autorizzati**, della relazione di fine lavori unitamente ad una planimetria in formato shapefile (tipologia poligono, EPSG 3003 Gauss-Boaga) delle aree oggetto di messa in sicurezza operativa, nonché un eventuale aggiornamento delle aree oggetto di vincolo da applicazione dell'analisi di rischio;

7) di ricordare che alla cessazione dell'attività insediata nel sito dovrà essere predisposto e trasmesso agli Enti il progetto operativo di bonifica o messa in sicurezza permanente;

8) di imporre i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:

a. non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;

b. gli scavi nel sottosuolo dovranno essere effettuati prevedendo idonee precauzioni per gli operatori e gestendo il terreno di scavo in conformità alla normativa vigente in materia;

c. non dovranno essere rimosse le strutture e/o i manufatti che costituiscono una superficie impermeabilizzante, che pertanto dovranno rimanere integre; eventuali ammaloramenti e/o manomissioni e/o demolizioni anche parziali dovranno essere ripristinati mediante interventi di manutenzione, sostituzione e/o realizzazione di nuove opere che garantiscano la medesima finalità impermeabilizzante per la stessa superficie originaria.

9) di disporre che l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, con sede legale in corso Bolzano n.30, CAP 10121, Torino, CF 06340981007, presti a favore del Comune di Torino, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi autorizzati, garanzie finanziarie per un importo pari a 87.746,16 €, secondo lo schema predisposto dalla Città di Torino, Area Qualità del Territorio e reperibile al seguente indirizzo Web:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/bonifiche/garfin/index.shtml>

10) di fissare in 120 giorni il termine per la presentazione delle sopra citate garanzie finanziarie a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;

11) di richiedere che l'inizio degli interventi di bonifica avvenga entro 120 giorni dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Comune di Torino e che si concludano entro i termini previsti dal cronoprogramma del progetto;

12) di richiedere la trasmissione agli Enti di una comunicazione circa la data di inizio degli interventi di bonifica sul sito, **con un preavviso di almeno 10 giorni**, unitamente all'attestazione di iscrizione alla categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa esecutrice dei lavori di messa in sicurezza operativa, anche al fine di consentire i controlli in corso d'opera e ad ultimazione intervento da parte di Arpa Piemonte;

13) di disporre che qualora alla cessazione dell'attività nel sito non risultassero necessari ulteriori interventi rispetto a quanto già realizzato nell'ambito della messa in sicurezza operativa, la garanzia rimarrà valida fino alla certificazione della Città Metropolitana di Torino relativa agli interventi

effettuati;

14) di trasmettere la presente determinazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica, e Studio AARC.it;

15) di pubblicare presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

16) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

17) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

1. Parere di ARPA Piemonte, prot. 110495 del 2/12/2022 (ns. prot. 10934 del 5/12/2022)
2. Parere di Città Metropolitana di Torino, prot. n. 160128/TA1/GLS del 5/12/2022 (ns. prot. 11065 del 7/12/2022)
3. Parere di Città Metropolitana di Torino, prot. n. 74331/TA1/GLS del 3/6/2022 (ns. prot. 4887 del 6/6/2022)
4. Tabella di sintesi per il calcolo delle garanzie finanziarie

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gaetano Noe'